

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI










NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10_2021 DEL 02 MARZO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2021	2
SCADENZARIO MARZO 2021	3
5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3
8 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	3
16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU	3
16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU	3
16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	4
21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU	4
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA	4
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS	4
31 MARZO: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW 	5
SCADENZARIO APRILE 2021	6
5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 	6
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO 	6
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI 	6
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	7
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI 	7
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	7
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS 	7
30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW 	7
FESTIVITÀ	8
MARZO 2021	8
APRILE 2021	8
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	9
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI	9
AL VIA L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI IDENTITÀ DIGITALE, DAL 1 MARZO 2021 PARTE LO SWITCH OFF DIGITALE DELLA PA	11
OMMISSIONE CONTRIBUTIVA, RESPONSABILE ANCHE L'INPS	13
FOCUS	15
COMPENSAZIONI OLTRE I 700 MILA EURO, SANZIONI AL PARI DELL'OMESSO VERSAMENTO	15
IL QUESITO DEL MESE	17
REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI	17
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	19
NONA SALVAGUARDIA.....	19

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 gennaio 2021 al 14 febbraio 2021, è pari a 0,564883.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO MARZO 2021

5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

8 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine ultimo entro cui i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2020.

16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;

- g) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
- oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
- Uffici postali abilitati;
 - Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2020 che a fine dicembre 2020 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2021, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 MARZO: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

A i sensi del decreto Milleproroghe il termine è stato posticipato al 30 aprile 2021.

SCADENZARIO APRILE 2021

5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

Le aziende non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE



I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

Termine ultimo (che coincide anche con la fine dello stato di emergenza) entro cui i datori di lavoro possono utilizzare la procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working.

FESTIVITÀ

MARZO 2021

Nessuna festività prevista

APRILE 2021

Domenica 4 Aprile – Pasqua: secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

Lunedì 5 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

Domenica 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

Con il decreto del 3 febbraio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 febbraio 2021, sono state definite le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, al momento ancora facoltativa, dei dati delle erogazioni effettuate nel corso del 2020 e delle generalità delle persone fisiche che le hanno realizzate.

In particolare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e paesaggistico nonché lo svolgimento di attività di ricerca scientifica forniranno all'Agenzia delle Entrate sia i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la donazione sia quelli delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguiti dagli interessati nell'anno precedente.

Per i versamenti sostenuti nel corso del 2020 la comunicazione da parte delle associazioni del Terzo settore delle informazioni relative alle erogazioni realizzate da donatori continuativi o da coloro per i quali dal pagamento risulti il codice fiscale, la comunicazione resta facoltativa.

Tuttavia il provvedimento specifica che tali istituti dovranno assolvere all'adempimento esclusivamente per via telematica:

- a partire dai dati relativi all'anno di imposta 2021, qualora dal bilancio d'esercizio risultino ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro;
- a partire dall'anno di imposta 2022, se dal bilancio d'esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a duecentoventimila euro.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 gli enti che effettuano l'invio dei dati dovranno trasmettere anche gli estremi delle erogazioni liberali restituite nel corso dell'anno di riferimento, specificando il beneficiario e il periodo in cui è avvenuto il rimborso.

I versamenti dovranno essere effettuati a mezzo banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento come carte di debito, carte di credito o prepagate previste dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 241/1997.

Quando l'adempimento è facoltativo non è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 a meno che l'errata comunicazione non comporti un'indebita fruizione di detrazioni o di deduzioni nella dichiarazione precompilata.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero da quello successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore le disposizioni del decreto in oggetto si applicano agli enti destinatari delle erogazioni liberali.

L'articolo 2 del decreto ha stabilito che le modalità tecniche per la trasmissione telematica saranno stabilite con il provvedimento del direttore dell'Amministrazione Finanziaria di concerto con l'Autorità garante per la

protezione dei dati personali, facendo riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

AL VIA L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI IDENTITA' DIGITALE, DAL 1 MARZO 2021 PARTE LO SWITCH OFF DIGITALE DELLA PA

Il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (c.d. decreto semplificazioni), ha introdotto importanti "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale".

L'articolo 24 ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed ha previsto, al comma 4 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali SPID, CIE E CNS per identificare i cittadini che accedono ai servizi in rete e per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi.

La transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi si è conclusa entro il 28 febbraio 2021, data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

A decorrere dal 1° marzo 2021, data fissata per il c.d. switch off digitale si accede ai servizi telematici attraverso l'utilizzo di un'unica chiave per accedere a tutti i servizi pubblici online, a scelta tra il Sistema per l'identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il processo di trasformazione digitale permetterà di usufruire in modalità telematica di molti servizi e operazioni della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti, finora accessibili soltanto con il ricorso agli uffici preposti.

Tra gli strumenti:

- lo SPID potrà essere rilasciato ai soggetti maggiorenni, semplicemente fornendo a uno, a scelta tra i 9 gestori di identità digitale esistenti, un indirizzo e-mail, il numero del cellulare che si usa normalmente, un documento di identità valido e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Basandosi su credenziali personali, grazie a delle verifiche di sicurezza, permetterà di autenticarsi sui diversi siti aggiornati;
- la Carta Nazionale dei Servizi permetterà di accedere ai servizi attraverso un dispositivo (chiavetta USB o una smart card dotata di microchip);
- la nuova Carta di identità elettronica, rilasciata dal proprio Comune di residenza, mediante un PIN consentirà con i massimi livelli di sicurezza l'identificazione del cittadino ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo.

L'Agenzia delle entrate è stata una delle prime Amministrazioni a permettere l'accesso all'area riservata del sito istituzionale tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID), un sistema basato su credenziali personali.

Già dal 2018 tramite SPID è infatti possibile consultare il proprio cassetto fiscale ed accedere ai servizi connessi; inoltre, con il provvedimento del 12 gennaio 2021 del direttore dell'Agenzia è stato abilitato l'accesso ai servizi fiscali online anche attraverso la carta d'identità elettronica e la CNS.

Dal 1° marzo non vengono più rilasciate le credenziali Fisconline, fermo restando che, per coloro che ne fossero già in possesso, le stesse saranno utilizzabili fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Viceversa, professionisti e imprese, potranno continuare ad utilizzare le vecchie credenziali ma anche richiederne di nuove.

Per loro, infatti, data la maggiore complessità dei contesti, il passaggio all'uso esclusivo di SPID, CIE E CNS avverrà in una data che sarà indicata in un apposito decreto attuativo, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

OMISSIONE CONTRIBUTIVA, RESPONSABILE ANCHE L'INPS

Con l'ordinanza numero 2164 del 1° febbraio 2021 che ha respinto il ricorso di una lavoratrice che aveva ritenuto colpevole l'Istituto per non essersi attivato in tempo quando, però, questo non era a conoscenza del mancato versamento, viene ribadito dai togati il principio secondo cui sarebbe responsabile l'INPS se il datore di lavoro omette il pagamento e l'Istituto, venutone tempestivamente a conoscenza, resta inerte.

In generale, l'obbligazione contributiva ha come soggetto attivo l'ente assicuratore (ossia l'INPS) e come soggetto passivo il datore di lavoro, che è il debitore dei contributi: ne consegue che il lavoratore non può chiedere all'Inps di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi che, invece, rimane il diretto responsabile.

Tuttavia, esistono alcune disposizioni che tutelano i lavoratori qualora i contributi omessi non possano più essere versati con le normali modalità, né possano essere richiesti dall'Istituto in quanto prescritti: l'articolo 2116 del Codice Civile, il quale prevede in favore del lavoratore che si vede negati i suoi contributi, la possibilità di esercitare un'azione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro per il danno da mancata, parziale o irregolare contribuzione. Inoltre, sempre il prestatore di lavoro può altresì richiedere all'INPS la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1138/1962.

Nella fattispecie esaminata nella sentenza, in particolare, il caso oggetto del contenzioso era quello di una lavoratrice subordinata, la quale aveva rilevato una omissione contributiva dal 2007 al 2010 e ne aveva richiesto la regolarizzazione direttamente all'Inps, ritenendo l'Istituto responsabile di aver lasciato decorrere i termini di prescrizione della contribuzione. Nel primo grado di giudizio, la corte territoriale aveva dato ragione all'Inps, ritenendo l'Istituto non responsabile e consentendo che lo stesso recuperasse i contributi dagli eredi del datore di lavoro. In seconda battuta, poi, la Corte d'appello aveva accolto poi il ricorso della lavoratrice, respingendo la pretesa di Inps del recupero di tale contribuzione sugli eredi del datore di lavoro scomparso e ritenendo l'Istituto responsabile del danno pensionistico patito dalla ricorrente. La Cassazione ha, infine, bocciato l'interpretazione data dalla Corte d'appello, che aveva dato ragione alla lavoratrice.

Ad ogni modo, la Corte di legittimità ha affermato che il lavoratore possiede il diritto soggettivo al regolare versamento della contribuzione e quindi ha diritto ad avere una regolare posizione assicurativa. Alla luce di ciò, la Corte ha poi confermato che la tutela della posizione previdenziale può avere ad oggetto la condanna al pagamento della contribuzione non versata e, pertanto, andrebbe chiamato in causa anche l'Inps poiché creditore dell'obbligazione.

Pertanto, se è vero che i contributi non versati devono essere corrisposti all'INPS, è anche vero, però, che qualora siano passati 5 anni ed il credito contributivo sia prescritto, l'azione risarcitoria potrà essere attivata soltanto dopo che il lavoratore sia andato in pensione. Solo una volta conseguiti i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, si concretizza allora un danno patrimoniale risarcibile che si esplica nella perdita totale del trattamento pensionistico o nella percezione in misura inferiore.

Stante ciò, resta ferma la responsabilità dell'INPS che, a seguito di una pronta e puntuale comunicazione, non agisce nei confronti del datore di lavoro colpevole del mancato versamento contributivo lasciando trascorrere i termini di prescrizione. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione è stata incisiva, affermando che ove l'Istituto previdenziale non abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi,

nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell'omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore richiedente.

FOCUS

COMPENSAZIONI OLTRE I 700 MILA EURO, SANZIONI AL PARI DELL'OMESSO VERSAMENTO

Con l'ordinanza n. 3240 depositata lo scorso 10 febbraio 2021, la Cassazione ha statuito che la compensazione di imposte e contributi oltre la soglia limite, fissata per legge a 700.000 euro, qualora compiuta prima dell'introduzione dell'attuale specifica sanzione, è punita al pari dell'omesso versamento senza il beneficio della riduzione della sanzione.

Un'agenzia di promozione economica, a seguito della compensazione oltre il limite di 700.000 euro annui, riceveva un avviso di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione finanziaria richiedeva, oltre l'imposta, anche la sanzione del 30% dell'importo compensato superiore alla soglia, equiparando la compensazione ad un omesso versamento. La società, pertanto, impugnava l'atto presso la Commissione Tributaria competente, ottenendo in primo grado l'annullamento dell'atto, successivamente ripristinato in secondo grado, sebbene con una riduzione della sanzione. La CTR, infatti, confermava che l'utilizzo della compensazione oltre i limiti normativamente previsti configura l'omesso versamento dell'imposta, punibile per via analogica al pari degli omessi versamenti, ovvero con le medesime sanzioni previste per i c.d. avvisi bonari, ex art. 54-bis del DPR 633/72.

Ricorreva pertanto, per Cassazione, l'Agenzia delle Entrate, affidando il ricorso ad un unico motivo. La società sanzionata, invece, resisteva con controricorso argomentando le proprie pretese con quattro motivi. Con i primi tre motivi, la società contestava l'equiparabilità all'omesso versamento della compensazione oltre i limiti previsti, sebbene con crediti esistenti, e la conseguente sanzionabilità ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Secondo la controricorrente, infatti, in difetto di una specifica norma sanzionatoria, non si sarebbe potuta applicare in via analogica la sanzione prevista per le diverse ipotesi di tardivo o di omesso versamento. Tuttavia, con specifico riferimento alla sanzione, la Corte di Cassazione ha precisato che l'errata utilizzazione della compensazione in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alla scadenza prevista e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa. Per tale motivo deve ritenersi legittima l'applicazione della sanzione per omesso versamento.

Con l'ultimo motivo, la ricorrente censurava la sentenza per avere la Corte negato l'esistenza di una sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione, così escludendo l'invocata applicazione della riduzione della sanzione nella misura di un terzo. Il motivo, però, veniva ritenuto inammissibile in quanto il reato di omesso versamento, così come constatato in sede di ricorso per Cassazione, non consente alcuna riduzione delle sanzioni.

Di contro, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza laddove la CTR, equiparando la violazione in esame a quelle che determinano l'emissione di un avviso bonario, aveva concesso la riduzione della sanzione ad un terzo. Il motivo veniva ritenuto fondato: presupposto che la violazione oggetto della controversia sia assimilabile a quella dell'omesso versamento, la Commissione Tributaria aveva errato nell'applicare una forma di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D. Lgs. 462/1997 prevista per fattispecie i controlli

automatizzati, violando il divieto di definizione agevolata espressamente previsto dalle norme applicabili alla fattispecie, ossia gli artt. 16 comma 3 e 17 D. Lgs. 472/1997.

Non poteva nemmeno essere contestato, all'amministrazione finanziaria, il mancato rispetto del principio del contraddittorio prima di adottare provvedimenti definitivi, dal momento che l'ufficio aveva dapprima notificato l'atto di contestazione, a cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive della contribuente, e successivamente era stato emesso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in linea con le previsioni di cui all'art. 7 D. Lgs. 472/1997.

Pertanto, rigettati tutti i motivi del ricorso incidentale e accolta la contestazione dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla corte territorialmente competente affinché decida le sorti della controversia sulla base dei principi forniti.

IL QUESITO DEL MESE

REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI



Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari? R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidato preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidato preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere? R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

NONA SALVAGUARDIA

L'Inps ha pubblicato la circolare nr. 39 del 2 marzo 2021, relativa all'articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia).

Di seguito si riporta il testo integrale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

La legge in argomento, all'articolo 1, commi da 346 a 348, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.

In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Le categorie in argomento costituiscono un unico contingente numerico di 2.400 unità.

I successivi commi 347 e 348 prevedono disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di accesso al beneficio, alle modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e alle risorse stanziare per la salvaguardia in parola.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni in argomento.

1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia

Si elencano, di seguito, le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 e i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Categorie di lavoratori ammessi alla salvaguardia	Criteri di ammissione alla salvaguardia
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria a) della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147	<ul style="list-style-type: none">• Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;• almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
b) della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

- anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.

- Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
- anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
- a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;
- a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgevano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.

lavoratori cessati di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

c)
-lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, comma 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):

- Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- in ragione di accordi individuali sotto scritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile
- decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.

ovvero

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

-lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012(art. 1, comma 194,lettera c), della legge n. 147 del 2013):

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile

ovvero

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
 - Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.

-lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011(art. 1, comma 194,lettera d), della legge n. 147 del 2013)

- Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

d) limitatamente ai **lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave** ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011

e)

- decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.
- In congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) nel corso dell'anno 2011 per assistere figli con disabilità grave;
- decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.
- Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;
- decorrenza della pensione entro il **6 gennaio 2022**.

2. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L'articolo 1, comma 347, della legge in commento dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il **2 marzo 2021**, ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori sopra individuate, si precisa quanto segue.

a) Soggetti che devono presentare istanza all'INPS

I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 346, lettere **a)** e **b)**, della legge in argomento (**prosecutori volontari**), devono presentare istanza di accesso al beneficio all'INPS entro e non oltre il 2 marzo 2021.

Le modalità di presentazione delle domande in argomento sono state illustrate con il messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, al quale si rinvia.

Avverso il provvedimento di diniego delle istanze di cui sopra, gli interessati potranno presentare domanda di riesame, presso la Struttura territoriale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

b)Soggetti che devono presentare istanza all’Ispettorato territoriale del lavoro

I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, lettere **c), d) ed e)**,**(soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale; soggetti in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001; soggetti con contratto a tempo determinato e in somministrazione)** devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2 marzo 2021, secondo le modalità definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare del 5 febbraio 2021, a cui si rinvia integralmente (Allegato n. 1).

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che all’Ispettorato territoriale del lavoro, anche all’INPS *online*, direttamente o per il tramite del patronato, secondo le modalità illustrate con il citato messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021.

Si rammenta che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta, e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro.

3. Monitoraggio delle domande

L’articolo 1, comma 347, della legge n. 178 del 2020 prevede che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti alle categorie sopra individuate che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia e che costituiscono un contingente numerico unico di 2.400 unità.

In particolare, l’Istituto procede alle attività di monitoraggio decorsi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio.

Le attività sono espletate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, con riferimento alla sola categoria di soggetti di cui all’articolo 1, comma 346, lettera d), della legge in esame (genitori in congedo), in attività di lavoro, deve intendersi la data di entrata in vigore della stessa legge n. 178 del 2020, ovvero il 1° gennaio 2021.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del medesimo articolo 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

I benefici della salvaguardia sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l’anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l’anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l’anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l’anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.

4.Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio da svolgere secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, le Strutture territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al **1° gennaio 2021**, data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020.

6. Rinvio a precedenti istruzioni

Con riferimento alle istruzioni relative a:

- Commissioni competenti istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL);
- sinergie;

si rinvia a quanto precisato con il messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014 e con la circolare n. 50 del 2016, per quanto compatibili.

In particolare, con riferimento alle sinergie tra le Strutture territoriali INPS e gli ITL, si evidenzia che, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio, i funzionari INPS componenti delle Commissioni presso gli ITL trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui alla presente circolare, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.

I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti e all'invio dello stesso alla Direzione centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo paragrafo.

Resta fermo l'obbligo - di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 - delle Commissioni istituite presso gli ITL di comunicare con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.

7. Casella di posta elettronica

I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti all'applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna, salvaguardia2400@inps.it.

Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.